

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex. artt. 669 bis e 700 c.p.c.

con istanza di notificazione ex. art. 151 c.p.c.

Per

Il sig. **Maria Rosaria PALLEGGIANO** (CF: PLLMRS64S49F839E) nata a Napoli il 09/11/1964 ed ivi residente in alla Via Salvador Dalì 107 rappresentata e difesa all'Avv. Giuseppe SABBATELLA (CF: SBBGPP79B19G942R) congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesco SCALA (CF: SCLFNC78T03F839J) e dall'Avv. stabilito Raffaele MARGIOTTA (CF: MRGRFL89L20G813D) ed elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G8 presso lo studio dall'avv. Giuseppe SABBATELLA (CF: SBBGPP79B19G942R) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto;

L'avvocato Giuseppe Sabbatella dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria al numero di fax 081.207192 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C): avv.giuseppesabbatella@pec.it;

Contro

Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca (cf. 80255230585), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A rappresentato e difeso ex. lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede al Viale Brigate Partigiane, 2 - C.A.P. 16100

e nei confronti

USR Campania in persona del Dirigente *pro tempore*, Via Ponte della Maddalena n.55 - 80142 Napoli

FATTO

- 1) La ricorrente è docente di scuola primaria, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), veniva assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98,



lett. c), Legge 13 luglio 2015, n. 107, con sede di titolarità per l'anno scolastico 2015/16 nella città di Napoli presso l'Istituto Scolastico "Scherillo" individuata quale destinataria di contratto a indeterminato con decorrenza giuridica e dal 01.09.2015 – ed economica dal 01.12.2015 (**cfr. all.1**);

- 2) Per l'anno scolastico 2016/17 la ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale su "*posto comune*" e su "*posto lingua*", ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15, in base alle previsioni di cui all'O.M. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.L. del 08.04.2016 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017;
- 3) Alla suddetta procedura di mobilità il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, **gli ambiti e/o le province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili**;
- 4) All'uopo la ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale indicando diverse sedi di preferenza e, in via prioritaria, gli ambiti della Campania e del Lazio, nonché le Province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Frosinone, Latina, Roma (**cfr. all.2**);
- 5) Nella domanda in parola la ricorrente indicava altresì di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese ed ai fini del trasferimento indicava quale prima preferenza "*posto comune*" quale seconda "*posto lingua*";
- 6) Nell'ambito dell'anzidetta domanda **segnalava le esigenze di famiglia**, ed indicava il Comune di Napoli (F839) quale comune di ricongiungimento familiare.



Ed invero il **punteggio** elaborato dal sistema informatico all'esito dell'invio della domanda e comunicato alla stessa in data 27.06.2016 risultava **pari a 46** di cui 40 punti per punteggio base e 6 di punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento familiare;

- 7) La ricorrente, con la medesima comunicazione, apprendeva inoltre che le venivano erroneamente riconosciuti soli 10 anni di servizio pre – ruolo a fronte dei 23 effettivamente svolti;
- 8) In data 30.06.2016 pertanto l'istante presentava **reclamo** all'U.S.R. della Campania per il **mancato riconoscimento del punteggio pre – ruolo**, allegando il relativo certificato di servizio, nonché l'allegato D alla domanda di mobilità attestanti gli anni di servizio pre-ruolo effettivamente svolti, senza tuttavia ottenere alcun riscontro (**cfr. all. 4**);
- 9) In data 29/07/2016 venivano pubblicate le graduatorie relative alla scuola primaria e la ricorrente apprendeva che il punteggio rielaborato risultante dal sistema informatico risultava essere addirittura inferiore a quello precedente e quindi pari a punti 25 di cui 19 per punteggio base e 6 a titolo di punteggio aggiuntivo ai fini del ricongiungimento familiare;
- 10) L'amministrazione, pertanto, ignorando completamente il reclamo dell'istante illegittimamente “decurtava” ulteriori anni di servizio pre-ruolo riconoscendo **soli 3 anni di fronte dei 23 effettivamente svolti**, e questa a fronte **degli originari 46 punti in graduatoria si vedeva riconosciuti 25 punti** con gravissime conseguenze ai fini della determinazione del punteggio finale e della successiva assegnazione (**cfr. all.5**);
- 11) In data 08.07.2016 l'istante presentava ulteriore **reclamo** all'U.S.R. della Campania per il **mancato riconoscimento del punteggio pre – ruolo**, evidenziando il macroscopico errore ed allegando la relativa



certificazione, ma anche in questo caso senza ottenere alcun riscontro
(cfr. all. 6);

- 12) Tant' è vero che apprendeva altresì di essere stata trasferita **con 25 punti** nella città di Genova – ambito territoriale Liguria 001 – CIPIA Ponente **inserito alla posizione 99 della domanda di mobilità, quindi dopo gli ambiti territoriali della Campania e del Lazio** indicati in via prioritaria e ravvisando, al contempo, che la il trasferimento presso le sedi indicate in via prioritaria nella propria domanda venivano ingiustamente assegnate ad altri docenti di scuola primaria in possesso di punteggi inferiori a quello della ricorrente che come già innanzi specificato ha un punteggio totale pari a 25 e che concorrevano per la medesima fase C della mobilità nazionale;
- 13) Come si evince dall'allegato elenco dei trasferimenti, diversi sono i docenti che con punteggio inferiore alla ricorrente hanno ottenuto sedi più vicine ed in particolare in diversi ambiti della regione Campania su posto comune di scuola primaria, a titolo meramente esemplificativo si indicano: **CITRO Vincenzina punti 17 (Campania 24), IZZILLO Romina punti 21 (Campania 24), CAGNASSI Annalisa punti 8 (Campania 14); DE SIMONE Clementina punti 3 (Campania 14)** (cfr. all. 9);
- 14) In data 08.08.2016 la ricorrente inviava a mezzo di racc. ar. istanza di conciliazione all'Amministrazione resistente ed ai competenti Uffici Scolastici Regionali (cfr. all. 7);
- 15) In risposta all'istanza in parola l'amministrazione proponeva quale sede alternativa l'ambito Liguria n. 9 – La Spezia - che veniva rifiutata dalla ricorrente in quanto maggiormente disagiata rispetto a quella assegnata in prima istanza (cfr. all. 8);
- 16) La ricorrente si trova inoltre nelle condizioni di cui all'art. 21 ovvero **art 33 comma 5 e 7 della legge 104/1992** in quanto la stessa **assiste la madre ottantasettenne Virginia COLANERI** la quale è



“portatrice di handicap in situazione di gravità” nonché **invalida**
“con necessità di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita” come si evince da allegata
documentazione (cfr. all. 10);

17) Che sulla base dei suddetti requisiti la ricorrente **ha diritto di**
precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio;

18) La ricorrente ha diritto al trasferimento in uno degli ambiti della
Campania e/o del Lazio, nonché le Province di Napoli, Caserta,
Salerno, Roma o Latina considerato che sono stati assegnati posti di
scuola primaria nei medesimi ambiti richiesti invano dalla stessa a
docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente, ovvero
nell'ipotesi di esaurimento dei posti, la stessa ha diritto ad ottenere lo
scorrimento delle province selezionate in domanda e per l'effetto la
condanna dell'amministrazione resistente ad effettuare il trasferimento
richiesto.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente come sopra rappresentato, domiciliato e
difeso ricorre al competente Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per
i seguenti motivi di

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

In via preliminare -

Sul mancato riconoscimento del servizio pre – ruolo prestato dalla
ricorrente e sulla ordinanza n. 272 del 31.01.2017 del Tribunale di
Genova.

Come si è già specificato nel “fatto” del presente ricorso, a fronte dei
23 anni di servizio pre-ruolo prestati dalla ricorrente, ne sono stati
riconosciuti soltanto 3 e tale circostanza ha comportato gravissime
conseguenze ai fini della determinazione del punteggio finale e della
successiva individuazione della sede di assegnazione.



Inoltre, dall'allegato D) della domanda di mobilità, nonché dal certificato di servizio allegato risulta che la professoressa Palleggiano ha svolto 23 anni di servizio prima della immissione in ruolo così ripartiti:

- dal 11/09 del 1986 al 30/06 del 1991 presso l'Istituto Legalmente autorizzato "La Fontaine" di Napoli;
- dal 10/09 del 1991 al 30/06 del 1998 presso l'Istituto parificato "Le Villette" di Napoli;
- dal 12/09 del 1998 al 09/01 del 2007 presso l'Istituto paritario "Le Villette" di Napoli;
- dal 10/01 del 2007 al 09/06 del 2007 presso l'VIII CD "Russolillo" di Napoli
- dal 23/11 del 2007 al 30/06 2007 presso l'IC "S. Giovanni Bosco" di Napoli;
- dal 26/09 del 2014 al 10/06 del 2015 presso il II CD "Falcone" di Quarto (Na).

Il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il servizio pre-ruolo è "evidentemente", vista la totale assenza di motivazione a riguardo, dovuto al fatto che **il servizio prestato dalla ricorrente presso le scuole paritarie non è stato valutato ai fini della determinazione del punteggio finale dall'amministrazione resistente.** Il diniego è fondato sulla previsione contenuta nelle note comuni contenute in calce all'allegato D del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell'8.4.2016. La tabella B dell'allegato, infatti, attribuisce 3 punti "*per ogni anno di servizio pre-ruolo..*"; ma le note comuni enunciate in calce precisano che "**il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera**" (cfr. all. 11);



Tale previsione è da ritenersi illegittima anche alla luce di una recentissima pronuncia sul punto di questo Tribunale che in un caso del tutto analogo a quello di specie ha ribadito che “ *Secondo il d. lgs. 165/2001, cd. testo unico del pubblico impiego, “nelle materie .. della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, primo comma); pertanto, “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 40, co. 3-quinquies). **Il CCNL integrativo dell’8.4.2016 è stato adottato nell’ambito dei principi generali fissati per la mobilità territoriale dal CCNL del 29.11.2007 (art. 10).** E’ vero che non vi sono norme generali di legge, se non quelle desumibili dal principio di parità di trattamento, che vincolino le parti collettive nella valutazione e nella ponderazione dei titoli che determinano la graduatoria per la mobilità ... tuttavia ... il legislatore ha poi stabilito che **“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”** (art. 2 d.l. 255/2001, conv. in l. 333/2001)”*

Il Tribunale di Genova ha poi giustamente osservato che **è stata superata la distinzione tra scuole pareggiate e scuole paritarie**, conservando ormai solo quella tra scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie (art. 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006). Pertanto la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall’art. 485, primo comma, l. 297/94 è da intendersi riferito alle scuole paritarie. **E’ conseguentemente erronea la motivazione – “.. in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera” – con cui le**



parti collettive hanno escluso il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie dal punteggio per la formazione delle graduatorie della mobilità territoriale.

Sotto questo specifico profilo la clausola contenuta nelle note comuni è irrazionale e contraria al dettato normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 485, primo comma, l. 297/94 e 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006. L'irragionevolezza della previsione e della sua motivazione è confermata dal fatto che – così com'è pacifico tra le parti – del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie il Miur aveva invece tenuto conto ai fini delle graduatorie per l'immissione in ruolo.

Deriva pertanto la nullità della clausola medesima e l'affermazione del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per ogni anno di servizio da lei prestato nelle scuole paritarie (ordinanza n. 272 del 31.01.2017 del Tribunale di Genova) (cfr. all. 13);

- 1) **VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, C. 108, DELLA L. N. 107/2015; 6 CCNL MOBILITA' SCUOLA DEL 08.04.2016; 12 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DEL 08.04.2016.**

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL CCNL DI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DEL 08.04.2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/1990.

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA CONTRADDITTORIETA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COST.



A) Come è noto la riforma scolastica “c.d. Buona Scuola”, approvata con l. n. 107/2015 prevede un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2015/2017, articolato in 4 fasi: Zero, A, B, e C.

La ricorrente è stata assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso EEEE, posto comune con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, nell’ambito della fase C del predetto piano, attingendo dalle GAE.

A mente dell’art. 1, comma 108, della l. n. 107/2015 coloro che sono stati assunti nell’ambito di tale fase dovevano presentare domanda di mobilità. Dispone, infatti quest’ultima norma: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato **un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, **partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.**”*



Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

Sul punto, viene in rilievo anche il “CCNL di mobilità personale docente” del 08.04.2016, laddove all’allegato 1, si legge EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI “Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento [...] Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ***I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM”*** (cfr. all.ti 11 e 12);

Pertanto, in virtù di tale norma, l’assegnazione all’ambito territoriale deve avvenire sulla base della tabella di vicinanza allegata all’ordinanza ministeriale n. 214 del 08.04.2016.

Un primo dato inizia a delinearsi: la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente è di mobilità territoriale e non già professionale, pertanto il criterio di assegnazione dell’ambito deve avvenire in forza del principio di vicinorietà ed in base al punteggio conseguito.



Sul punto la giurisprudenza pressoché unanime ha evidenziato che: *“Il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (Cons. Stato Sez. VI, 14/01/2013, n. 161; Cons. Stato Sez. IV, 18.10.2011, n. 5603; Cons. Stato Sez. IV, 18.10.2011, n. 5608).

Nel caso di specie è accaduto che all’esito delle operazioni di mobilità (a titolo meramente esemplificativo si indicano i seguenti docenti : CITRO Vincenzina punti 17 (Campania 24), IZZILLO Romina punti 21 (Campania 24), CAGNASSI Annalisa punti 8 (Campania 14); DE SIMONE Clementina punti 3 (Campania 14); aventi un punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente (25 punti) hanno ottenuto l’assegnazione in una scuola primaria facente parte dell’ambito CAMPANIA n. 14, 24 ovvero Lazio 21 e/o comunque in uno degli ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente stante le surriferite esigenze di ricongiungimento familiare (cfr. all. 9);

Di contro la docente Palleggiano è stata trasferita per tre anni nell’ambito Liguria 1 e segnatamente presso il CIPIA (Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti) Centro Ponente di Genova

Tanto sarebbe sufficiente a definire la presente *querelle*, stante la conclamata ed ingiusta disparità di trattamento compiuta ai danni della ricorrente.

*** ... ***



B) La contestata assegnazione risulta altresì erronea per il mancato rispetto del principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

In dispregio di tale principio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha deciso di affidarsi ad un sistema informatico secondo una specifica formula (c.d. algoritmo), che al momento non è dato conoscere.

Sicché il docente, compresa la ricorrente, che ha preso parte alla mobilità territoriale **si è vista assegnata ad una sede senza comprenderne le ragioni, ovvero senza poter ripercorrere l'iter logico giuridico seguito dalla P.A. per giungere a tale scelta: il tutto in plateale violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.**

Ad ogni buon conto, stante l'acclarata circostanza secondo cui le sedi relative alla prima preferenza dell'ambito territoriale e via via anche le altre, sono state occupate da docenti con un punteggio inferiore rispetto a quello delle ricorrente.

In sede di presentazione della mobilità di domanda territoriale la docente Palleggiano ha indicato:

- quale primo ambito di preferenza "Campania 12", quale secondo "Campania 16" ed al terzo posto "Campania 14" e a seguire gli ulteriori ambiti territoriali della Campania.
- nell'ambito territoriale prescelto ha indicato 1) "posto comune"; 2) "posto lingua".

Le domande di mobilità sono state vagliate da parte resistente mediante il predetto sistema informatico (cd. algoritmo) che, avrebbe dovuto verificare se nel primo ambito territoriale prescelto dalla docente in sede della formulazione della domanda in parola, vale a dire in ambito Campania 12, fosse disponibile un posto.

E solo in assenza di disponibilità di posti comuni nel primo ambito territoriale prescelto, la P.A. avrebbe dovuto cercarne un altro



nell'ambito territoriale successivamente indicato dalla docente e così via.

Sul punto, vengono in rilievo l'art. 6 del CCNL mobilità scuola laddove si precisa che : *"1. Gli assunti nell' a.s. 15/16 fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale [...] la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"* e l'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 (**cfr. all. ti 11 e 12**) disciplinante la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 e le modalità di applicazione del CCNL della mobilità in parola.

In altri termini, nel caso di preferenze di ambito sono esaminate progressivamente nell'ordine richiesto le tipologie di posti esistenti in ciascun ambito, di contro, nel caso di specie, codesta PA, mediante il sistema informatizzato, ha erroneamente assegnato alla docente Palleggiano il primo ambito territoriale con disponibilità di posti comuni ovvero l'ambito Liguria 1, tanto in dispregio di quanto surriferito, al criterio di vincitorietà, al criterio di priorità per le tipologie di posto nonché alla circostanza che nella domanda è stata evidenziata dalla ricorrente l'esigenza del ricongiungimento familiare. Alla stregua di quanto su esposto anche per tale motivo il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento, atteso che l'assegnazione della ricorrente è stata disposta violando il criterio di priorità tra le tipologie di posto.

C) Sul *modus operandi* P.A.

Il *modus operandi* della P.A. deve considerarsi altresì illegittimo sotto un distinto profilo.

Invero, il sistema informatico (cd. algoritmo) adoperato dal Miur per l'esame delle domande di mobilità in parola ha errato nel non rendere disponibili tutti i posti vacanti.



Questo spiegherebbe perché docenti con punteggio più basso si siano ritrovati a lavorare nella provincia di residenza praticamente “sotto casa” a discapito di altri docenti che invece non hanno visto soddisfatta la propria domanda.

In quest’ottica si inquadra anche la recentissima **ordinanza cautelare del 03.01.2017** con cui il **Tribunale di Vercelli ha stabilito che il criterio da seguire per la mobilità per l’A.S. 2016/2017 è quello del maggior punteggio e quindi il docente che ha un punteggio superiore a quello dei colleghi ha diritto ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti territoriali prescelti**; il Tribunale ha dichiarato illegittimo il procedimento seguito dal MIUR ed ha ordinato il trasferimento della docente in uno degli ambiti territoriali più vicini alla sua residenza.

L’ordinanza del Tribunale di Vercelli deve essere segnalata per la novità di alcune delle motivazioni che hanno portato all’accoglimento totale del ricorso.

Infatti, a differenza degli altri precedenti giurisprudenziali, nell’affrontare il problema dell’eventuale integrazione del contraddittorio, **il Giudice ha chiarito che non è necessario procedere alla notifica a potenziali controinteressati, perché la docente non rivendicava una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo può essere assegnata anche in soprannumero.** Una precisazione veramente opportuna, non tanto ai fini del giudizio e della procedura, ma soprattutto ai fini dell’esecuzione del provvedimento, qualora il MIUR opponesse resistenza adducendo mancanza di posti utili per collocare la docente. Alla luce di quanto su esposto, appare *ictu oculi* il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una cattedra ricadente in uno degli ambiti della Campania oggetto di scelta da parte della ricorrente o comunque in una delle sedi immediatamente disponibili, secondo



l'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità e nel rispetto del principio del punteggio conseguito.

...

SUL PERICULUM IN MORA

a) Sulla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile

L'ingiusto ed erroneo trasferimento integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile, tale da necessitare il ricorso allo strumento della tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c., per quanto in appresso si andrà ad evidenziare.

A mente dell'art.1 comma 108, l. 107/2015 la contestata assegnazione all'ambito territoriale Liguria 1 avrà durata triennale.

La mancata concessione dell'invocata misura cautelare, stante la durata triennale dell'assegnazione in parola determinerà irrimediabilmente l'impossibilità di ottenere il ricongiungimento familiare ovvero la cattedra nell'ambito Campania 12 ovvero in uno degli altri ambiti della medesima Regione.

Come anticipato in punto di fatto e come risulta dalla documentazione versata in atti **la ricorrente presta assistenza permanente e continuativa alla madre ottantasettenne portatrice di handicap in condizione di gravità e invalida non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita** e l'ingiusto ed erroneo trasferimento integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

La situazione di disabilità riconosciuta alla sig.ra Colaneri Virginia non solo è grave (art. 3 comma 3 legge 104/92), ma **ha anche carattere permanente (cfr. all. 10).**

Il pregiudizio è ulteriormente aggravato dal fatto che **la sig.ra Palleggiano è figlia unica ed è pertanto l'unico familiare che può prestare assistenza alla madre anziana ed ammalata (cfr. all. 10).**



Sul punto, si evidenzia che i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali.

Peraltro, costituisce fatto notorio che il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, come attestato dall'allegata autocertificazione inerente al proprio stato di famiglia, e dalla successiva certificazione anagrafica che sarà prodotta in giudizio, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. **Il tutto, peraltro, risulta ulteriormente complicato dalla circostanza che l'assegnazione oggetto di impugnativa non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare quotidianamente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Liguria), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia e la necessaria assistenza all'anziana madre, stante la notevole distanza tra le due Regioni**, per cui il mancato subitaneo accoglimento della domanda cautelare proposta pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante: danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente.

Circa il riconoscimento del *periculum in mora*, in situazioni del tutto analoghe a quella della ricorrente, in quanto dettata da esigenze di ordine familiari, si sono recentemente pronunciati il **Tribunale di Monza con Ordinanza n. 5857 del 15.11.2016** in cui ha statuito che *“Nella fattispecie è, inoltre, indubbia la sussistenza del periculum in mora, considerato che l'erroneo provvedimento adottato dal MIUR comporta il trasferimento della ricorrente a notevole distanza dalla sua attuale residenza (sita a Capua) ed il suo distacco dal nucleo familiare (nel quale è presente un figlio ancora minorenne), con conseguente sacrificio di interessi, anche di natura personale e*



relazionale, insuscettibili di risarcimento per equivalente” nonché con analoghe motivazioni il **Tribunale di Trani** il quale con **Ordinanza n. 28744 del 16.09.2016** quale ha rilavato che “*L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia”* o ancora il **Tribunale di Napoli con Ord. n. 17973/2016 del 22.09.2016** (cfr. **all. 13**).

Non vanno poi sottaciute le gravi difficoltà di natura economica derivanti alla docente dalla assegnazione ad una sede di servizio (Liguria) distante ed incompatibile con l’attuale residenza (Campania). Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità della ricorrente per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., per adozione di provvedimento discriminatorio quale è il provvedimento impugnato.

L’espletamento della procedura giudiziaria de qua, inoltre, trova il suo fondamento nel fatto che solamente quest'anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C. Ciò è verificabile in virtù della circostanza che, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta; il periculum



in mora, pertanto, si concretizza proprio nel rischio certo di vedere risolutivamente privato tale diritto, soprattutto qualora tale possibilità non venga riconosciuta prima dell'avvio dell'A.S.

b) Sulla invalidità della madre della ricorrente e sul mancato rispetto dei criteri di priorità di cui alla legge 104/92.

Come si evince dalla allegata documentazione la madre della ricorrente è invalida civile con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita e la stessa fruisce dei benefici della legge 104/92 in quanto **UNICA FIGLIA e pertanto UNICO FAMILIARE DOMICILIATO in grado di prestare assistenza (cfr. all. 10).**

A tal proposito si segnala l'ulteriore illegittimità della procedura di mobilità laddove le assegnazioni riservate alla fase B) e C), diversamente da quanto avviene per la fase A), non prendono in considerazione i diritti di precedenza previsti dall'art. 33, comma 5 e 7 della legge n. 104/92, violando chiaramente il principio di uguaglianza di rango costituzionale.

A dimostrazione di quanto affermato l'art. 13, comma 1, punto V del CCNL, circoscrive l'ambito di applicazione della indicata precedenza esclusivamente per i destinatari della fase A) pretermettendo ai soggetti che assistono il coniuge, un genitore o un figlio con disabilità grave, la possibilità di vedersi assegnare una sede di servizio più vicina alla residenza che garantisca l'assistenza al soggetto disabile.

In altri termini, i criteri di assegnazione delle sedi, così come formulati dalla normativa sulla mobilità richiamata, del tutto illegittimamente, conferiscono un vantaggio abnorme solo ad alcune categorie di docenti, violando i principi basilari garantiti dalla Costituzione.

A tal proposito occorre sottolineare che le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 104/92 sono state più volte sottoposte al sindacato di



legittimità della Corte Costituzionale, la quale ha più volte ribadito che la *ratio* della disposizione in parola è proprio quella di assicurare la centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza del disabile: “*l’agevolazione è rivolta ad evitare che la persona handicappata resti priva dell’assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che lo assiste, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività (cfr. Corte Cost. n. 19/2009).*”

Pertanto, poiché la procedura di mobilità lede irreparabilmente i suindicati diritti inviolabili della persona, è palesemente illegittima e, pertanto, la suddetta disposizione va annullata e/o disapplicata nella parte in cui tale agevolazione non viene estesa o concessa ai partecipanti alla fase C, e quindi, anche alla ricorrente.

Emerge dunque in maniera incontrovertibile l’indefettibile necessità, da parte della ricorrente, di adire la tutela cautelare, atteso che i tempi di instaurazione di un giudizio ordinario renderebbero vana ogni azione da parte della docente Palleggiano volta alla assegnazione di una cattedra nel Comune di residenza o comunque nell’ambito Campania 12 e comunque nel rispetto del punteggio dalla stessa conseguito.

*** ... ***

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.

Qualora l’On. Giudicante adito ritenga sussistenti i presupposti di cui all’art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione sul sito internet dedicato del MIUR stante l’impossibilità materiale di reperire in tempo gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

*** ... ***



Tanto premesso ed esposto, la ricorrente, come innanzi generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RICORRE

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Designato, affinché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, Voglia, inaudita altera parte, o previa fissazione d'udienza con decreto di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

a) in via preliminare sospendere inaudita altera parte l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede dell'Ambito Territoriale 1 LIGURIA – GENOVA per tutti i motivi esposti nel presente atto, ivi inclusa l'esatta valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari ai fini della mobilità del personale. Per l'effetto ordinare al Ministero resistente di rivalutare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, assegnando alla stessa una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito tra quelli indicati in via prioritaria nella propria domanda di mobilità, vale a dire Regione Campania, ovvero, in subordine, Regione Lazio, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda stessa;

b) ove non si sia provveduto inaudita altera parte, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente atto, ivi inclusa l'esatta valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari ai fini della mobilità del personale. Per l'effetto ordinare al Ministero resistente di rivalutare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a



livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, assegnando alla stessa una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito tra quelli indicati in via prioritaria nella propria domanda di mobilità, vale a dire Regione Campania, ovvero, in subordine, Regione Lazio, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda stessa;

c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente;

d) con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA, per legge in favore degli scriventi legali che si dichiarano antistatari.

In via istruttoria, si chiede, fin da ora, che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ex artt. 210 e 421 c.p.c. l'acquisizione della documentazione afferente il personale docente e le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che hanno beneficiato del trasferimento interprovinciale in luogo della ricorrente.

In uno al ricorso si depositano i seguenti atti e documenti: **1)** Contratto di lavoro a tempo indeterminato (**all.1**); **2)** Domanda di mobilità territoriale e allegato D) (**all.2**); **3)** Comunicazione del punteggio (**all.3**); **4)** Reclamo U.S.R. Campania del 30.06.2016 (**all. 4**); **5)** Comunicazione assegnazione sede (**all. 5**); **6)** Reclamo U.S.R. Campania del 08.07.2016 (**all. 6**); **7)** Istanza di conciliazione (**all. 7**); **8)** Proposta di conciliazione (**all.8**); **9)** Graduatoria fase C (**all. 9**); **10)** Documenti invalidità, stato famiglia e legge 104/92 (**all. 10**); **13)** CCNL Mobilità personale docente del 08.04.2016 ed estratto CCNL



Mobilità del 29.11.2007 (**all.11**); **14**) O.M. n. 241 del 08.04.2016 (**all. 12**); **15**) Giurisprudenza: Ordinanza n. 272 del 31.01.2017 del Tribunale di Genova – Sez. Lavoro, Ordinanza n. 17973/16 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro; Ordinanza del 03.01.2017 Tribunale di Vercelli (**all. 13**);
Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Napoli – Genova, data del deposito.

Avv. Giuseppe Sabbatella *Avv. stabilito . Raffaele Margiotta.*

Avv. Francesco Scala



PROCURA ALLE LITI

LA SOTTOSCRITTA MARIA ROSARIA PALEGGIANCO NATA A NAPOLI
IL 09/11/1964 nomina quale proprio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l' **Avv. Giuseppe Sabbatella** del Foro di Napoli, congiuntamente e disgiuntamente dagli **Avv. ti Francesco Scala e Raffaele Margiotta** del foro di Nola conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale nella controversia di lavoro contro IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MONUM CONTRO L'USR. CAMPANIA

GIUSEPPE SABBATELLA IN NAPOLI
AL CENTRO DIREZIONALE ISOLA G 8.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. AL CENTRO DIREZIONALE ISOLA G 8.
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Maria Rosaria Paleggiano

Vera ed autentica la firma

Avv. Giuseppe Sabbatella

N. R.G. 757/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Margherita Bossi,

letto il ricorso

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 27/3/2017, ore 11,15

Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla controparte entro il 13 marzo 2017

Invita le parti costituitesi telematicamente a portare in udienza i documenti in formato cartaceo

Si comunichi

Genova, 07/03/2017

Il Giudice
Margherita Bossi



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Sabbatella**, con Studio Legale in Napoli al Centro Direzionale, Isola G8 codice fiscale SBBGPP79B19G942R, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi della L. 53/94 e successive modifiche nella mia qualità di difensore e rappresentante in giudizio nonché domiciliatario della sig.ra **Maria Rosaria PALLEGGIANO** (CF: PLLMRS64S49F839E) nata a Napoli il 09/11/1964 ed ivi residente in alla Via Salvador Dalì 107 come da procura alle liti posta in calce al ricorso in relazione al procedimento instaurato dinanzi al **Tribunale di Genova** – Sezione Lavoro - contraddistinto dal numero di **RG 757** dell'anno **2017**.

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge mediante posta elettronica certificata copia informatica dell'allegato ricorso iscritto al n° di R.G. 757 del Tribunale di Genova e la copia informatica del decreto di fissazione udienza per il giorno **27 marzo 2017**, emesso in data **7 marzo 2017** in persona del Giudice dott.ssa Margherita Bossi, nonché la citata procura alle liti a me rilasciata dalla sig.ra Palleggiano Maria Rosaria nata a Napoli il 09/11/1964 ed ivi residente in alla Via Salvador Dalì 107 posta in calce al ricorso ex art. 83 c.p.c.

A

Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca (cf. 80255230585), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede al Viale Brigate Partigiane, 2 - C.A.P. 16100 trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo **avv.giuseppesabbatella@pec.it** all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario **genova@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal registro IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

NONCHE' A

USR Campania in persona del Dirigente *pro tempore*, Via Ponte della Maddalena n.55 - 80142 Napoli trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo **avv.giuseppesabbatella@pec.it** all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario **drca@postacert.istruzione.it** estratto dal registro IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

ATTESTO

infine, che il messaggio PEC oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente contiene i seguenti allegati:

- Copia informatica del ricorso iscritto al numero di RG 757/2017;
- Copia informatica della relativa procura alle liti;
- Copia informatica del decreto di fissazione dell'udienza

Ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015, si attesta che il predetto ricorso nonché il decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 7 marzo 2017 dal Tribunale di Genova in persona del Giudice dott.ssa Margherita Bossi sono copie informatiche estratte dal fascicolo informatico n.R.G. 757/2017 del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro.

Napoli, 08.03.2017

firma digitale apposta da Avv. Giuseppe Sabbatella

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "avv.giuseppesabbatella@pec.it" <avv.giuseppesabbatella@pec.it>
Data mercoledì 8 marzo 2017 - 10:46

ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e successiva modifiche

Ricevuta di accettazione

Il giorno 08/03/2017 alle ore 10:46:22 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e successiva modifiche" proveniente da
"avv.giuseppesabbatella@pec.it"
ed indirizzato a:
genova@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec283.20170308104622.16814.01.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (826 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "avv.giuseppesabbatella@pec.it" <avv.giuseppesabbatella@pec.it>

Data mercoledì 8 marzo 2017 - 10:46

CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e successiva modifiche

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 08/03/2017 alle ore 10:46:27 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e successiva modifiche" proveniente da
"avv.giuseppesabbatella@pec.it"
ed indirizzato a: "genova@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec283.20170308104622.16814.01.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1943 Kb)
dati-cert.xml (909 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)

Amministrazione : **MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

Area Organizzativa Omogenea : **AOODRCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**

Protocollo n. : **5696** del : **13/03/2017** - **Registro Ufficiale AOO AOODRCA**

Data di arrivo : **10/03/2017**

Mittente : **avv.giuseppesabbatella@pec.it**

Oggetto : **POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e successive modifiche**

Classificazione : **07.02.01-Contenzioso del lavoro**

Operatore di protocollo :

Per informazioni relative all'Ufficio competente per materia,rivolgersi all'URP.

Data : **13/03/2017**